



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2010-14/2
N° Pr.: 270-67-02-10-6

L'Assemblea dell'Unione Italiana, ai sensi degli articoli 20, 23, 29 e 69 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume nel corso della XIV Sessione ordinaria, il 30 marzo 2010, a Dignano, approva la seguente

DELIBERA
30 marzo 2010, N° 83,
“Modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana”

CAMBIAMENTI ORGANICI

Articolo 1

Articolo 32/II- Si inserisce l'articolo 32/II allo Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente rappresenta istituzionalmente l'Unione Italiana in Croazia, Slovenia, Italia e all'estero, è garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'Unione Italiana, dell'unitarietà della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti. Il Presidente dell'Unione Italiana ha cura dei rapporti con la parte esodata della nostra Comunità e con le altre etnie nei territori in cui storicamente risiede.”.

Articolo 2

Articolo 32/III - Si riscrive il primo paragrafo dell'articolo 32/III dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente dell'UI è eletto mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI.”.

Articolo 3

Articolo 32/III - Si riscrive il secondo paragrafo dell'articolo 32/III dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“Il mandato del Presidente dell'Unione Italiana è quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.”

Articolo 4

Articolo 32/III - Si inseriscono i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 32/III dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

*“Il candidato a Presidente dell'Unione Italiana non può candidarsi ad altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il suo mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all'interno di queste associazioni.
Il Presidente dell'UI non può essere membro di partiti politici.”*

Articolo 5

Articolo 32/IV - Si inserisce l'articolo 32/IV allo Statuto dell'Unione Italiana, che recita:

“Il Presidente dell'UI promulga gli Atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive.”

Articolo 6

Articolo 32/V - Si inserisce l'articolo 32/V allo Statuto dell'Unione Italiana, che recita:

*“Il Presidente dell'UI può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta all'Assemblea. Il Presidente dell'UI è tenuto a rimanere in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente dell'UI può essere destituito su iniziativa di almeno un terzo dell'Assemblea UI e con i voti della maggioranza assoluta della stessa.”*

Articolo 7

Articolo 42 – Nella seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 42 dello Statuto dell'Unione Italiana, si aggiunge “per quanto riguarda gli aspetti esecutivi”, come segue:

“Rappresenta l'Unione congiuntamente al Presidente dell'UI per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.”

Articolo 8

Articolo 42 – Si inseriscono i commi 2, 3, 4, 5 dell’articolo 42 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dell’UI.

Il mandato del Presidente della Giunta Esecutiva è quadriennale e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva non può candidarsi ad altre cariche all’interno dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il suo mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all’interno di queste associazioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva non può essere membro di partiti politici.”

Articolo 9

Articolo 43 – Si inserisce il secondo paragrafo dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente dell’UI può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta.”

Articolo 10

Nuovo Articolo 71 - Si inserisce l’articolo 71 allo Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

“La candidatura del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, avviene come segue: il candidato a Presidente dell’Unione Italiana e il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana devono candidare congiuntamente. La proposta di candidatura della lista così formata (di seguito: Lista) deve indicare le rispettive funzioni a cui concorrono i due candidati. Se il candidato a Presidente dell’Unione Italiana è membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in Croazia, il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana deve essere membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in Slovenia e viceversa.

La Lista deve essere corredata da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell’Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell’Unione Italiana residenti in Slovenia.

La circoscrizione elettorale in cui si votano le Liste è rappresentata dall’insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all’Unione Italiana.

L’elettore esprime il proprio voto a favore di un’unica Lista. Risulta eletta la Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale.

Lo spoglio, lo scrutinio e l’accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell’Unione Italiana. La Commissione Elettorale Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani, proclama l’esito della consultazione elettorale.

Il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana” va armonizzato alle presenti disposizioni entro sei (6) mesi.”.

CAMBIAMENTI TECNICI

Articolo 11

Articolo 19 - Si riscrive il punto 2 dell'articolo 19 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

◆ *il Presidente dell'Unione Italiana;*

Articolo 12

Articolo 20 - Si riscrive l'ultima parte dell'ultima frase del paragrafo 3 dell'articolo 20 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla conclusione della consultazione elettorale e viene convocata dal Presidente eletto dell'UI.”

Articolo 13

Articolo 24 - Si riscrive il primo punto, del primo paragrafo, dell'articolo 24 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“• elegge il Presidente dell'Assemblea e 1 (uno) Vicepresidente della stessa, i componenti della Giunta Esecutiva, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;”.

Articolo 14

Articolo 26 - Si riscrive la prima frase del primo paragrafo dell'articolo 26 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Assemblea o su richiesta di almeno 9 consiglieri.”

Articolo 15

Articolo 26 - Si inserisce, al termine del paragrafo 1 dell'articolo 26 dello Statuto dell'Unione Italiana, la seguente frase:

“Il Presidente dell'UI può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea che deve riunirsi entro 21 giorni dalla sua richiesta.”

Articolo 16

Articolo 32/nuovo 35 – L'articolo 32 dello Statuto dell'Unione Italiana diviene articolo 35, di cui si riscrive il secondo paragrafo, come segue:

“Egli rappresenta l’Unione, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva, nell’ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto”.

Articolo 17

Articolo 33/nuovo 30 – L’articolo 33 dello Statuto dell’Unione Italiana diventa articolo 30 e si riscrive come segue:

“Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede le sedute dell’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne coordina l’attività.

Egli firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall’Assemblea. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell’Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell’Assemblea, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente dell’Assemblea.

Il Vicepresidente dell’Assemblea coadiuva il Presidente dell’Assemblea nell’espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.”.

Articolo 18

Articolo 34/nuovo 31 – L’articolo 34 dello Statuto dell’Unione Italiana diventa articolo 31 e si riscrive come segue:

“Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell’Assemblea. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell’Assemblea.

La funzione di Presidente dell’Assemblea e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall’Assemblea su proposta motivata di almeno 9 consiglieri ed approvata con maggioranza assoluta. Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea dimessisi o a cui è stata votata la sfiducia sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all’elezione dei loro successori.”.

Articolo 19

Articolo 35/nuovo 32 – L’articolo 35 dello Statuto dell’Unione Italiana diventa articolo 32 e si riscrive come segue:

“L’Assemblea, su proposta di nove consiglieri, del Presidente dell’UI, del Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell’UI scelto fra i membri eletti dell’Assemblea, o fra gli iscritti all’Unione, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. L’elezione del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l’elezione del Presidente dell’Assemblea.”.

Articolo 20

Articolo 36 - Si riscrive la seconda frase del secondo paragrafo dell'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente della Giunta propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Giunta, il Vicepresidente della stessa e il Programma quadriennale della Giunta.”.

Articolo 21

Articolo 37 – Nella prima frase dell'articolo 37 dello Statuto dell'Unione Italiana si cancellano le parole *“minimo di 7 ad un”* e si sostituisce *11* con *5* membri. Nella seconda frase dell'articolo 37 dello Statuto dell'Unione Italiana si aggiunge la parola *non* e la frase recita *“I membri della Giunta non sono, di regola,...”*.

Articolo 22

Articolo 38 – Si inserisce *“con i Consigli per la Minoranza Italiana”* al punto 7, del primo paragrafo, dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

“• Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN, con i Consigli per la Minoranza Italiana e i rappresentanti politici della CNI;”.

Articolo 23

Articolo 38 – Al punto 12, paragrafo uno, dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana, si sostituisce il punto con il punto e virgola, come segue:

“• Coordinamento e rapporti con le CI;”.

Articolo 24

Articolo 38 – Si inseriscono i punti 13, 14 e 15 al primo paragrafo dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana, come segue:

- “• Attività giovanili;*
- Attività per la Terza età;*
- Altri all'occorrenza.”.*

Articolo 25

Articolo 40 – Nella seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 40 dello Statuto dell'Unione Italiana, si elimina *“Il Presidente e i”* e *36* voti diventano *38*, come segue:

“I componenti della Giunta possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 9 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta (38 voti).”.

Articolo 26

Articolo 40 – Si cancella la prima frase del secondo paragrafo dell’articolo 40 dello Statuto dell’Unione Italiana.

Articolo 27

Articolo 44 – Si riscrivono le prime due frasi dell’articolo 44 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

“Il Presidente della Giunta può dimettersi dall’incarico presentando motivazione scritta alla Giunta e all’Assemblea.”

Articolo 28

Articolo 44 – Si includono le parole *“del nuovo Presidente e”* nella seconda frase dell’articolo 44 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

“La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Organismo esecutivo.”

Articolo 29

Articolo 47 – Nella seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 47 dello Statuto dell’Unione Italiana, si sostituisce la parola *“Unione”* con *“Assemblea”*, come segue:

“Il Presidente dell’Assemblea, presa visione ...”

Si effettuano i seguenti cambiamenti di numerazione:

Articolo 30 – La numerazione dell’articolo 30 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 33.

Articolo 31 – La numerazione dell’articolo 31 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 34.

Articolo 32 – La numerazione dell’articolo 32 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 35.

Articolo 33 – La numerazione dell’articolo 33 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 30.

Articolo 34 – La numerazione dell’articolo 34 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 31.

Articolo 35 – La numerazione dell’articolo 35 dello Statuto dell’Unione Italiana si modifica e diventa 32.

Articolo 30

Accolte le presenti modifiche allo Statuto, si autorizza il *“Comitato per lo Statuto ed il Regolamento”* a stilare la versione riveduta e corretta dello Statuto – Testo unico.

Articolo 31

Le presenti modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

Articolo 32

La presente Decisione è pubblicata sul “*Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana*”.

Il Presidente dell’Assemblea
Furio Radin

Dignano, 30 marzo 2010

ARTICOLI ORIGINALI EMENDATI

TESTO UNICO – 5 luglio 2003

ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella “*Costituzione della Repubblica di Croazia*” (Testo Unico - G.U. R.C., N° 124/2000) e nella “*Costituzione della Repubblica di Slovenia*” (G.U. R.S., N° 33/1991), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della “*Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia*” (Testo Unico - G.U. R.C., N° 105/2000), ai sensi del “*Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze*” (G.U. R.C. - Accordi internazionali, N° 15/1997), nonché ai sensi della “*Legge sulle Associazioni*” (G.U. R.C., N° 70/1997), conformemente agli articoli 23, 29 e 69 dello Statuto dell'Unione Italiana, approva il seguente

S T A T U T O dell'UNIONE ITALIANA

Articolo che si modificano

IX. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 19

Sono organi dell'Unione:

- ◆ l'Assemblea dell'UI;
- ◆ il Presidente dell'Unione Italiana, che svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea;
- ◆ la Giunta Esecutiva;
- ◆ il Presidente della Giunta Esecutiva;
- ◆ il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

X. L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Articolo 20

L'Assemblea dell'Unione è costituita da 75 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale dell'Unione. Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea è di 4 anni.

Qualora si verificano seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, diminuiscono di conseguenza. Nel caso in cui si costituiscano nuove CI, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente dell'UI sessanta (60) giorni prima dello scadere del mandato. La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla conclusione della consultazione elettorale e viene convocata dal Presidente uscente.

Articolo 24

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- ◆ elegge il Presidente dell'UI, che congiuntamente è anche Presidente dell'Assemblea, e i 3 (tre) Vicepresidenti della stessa, i componenti la Giunta Esecutiva, il Presidente della Giunta Esecutiva e il Vicepresidente della stessa, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- ◆ nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- ◆ elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- ◆ verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi da essa eletti;
- ◆ esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'Unione;
- ◆ accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- ◆ accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- ◆ emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni dell'Unione;
- ◆ svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 26

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Unione o su richiesta di almeno 9 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

XI. REFERENDUM

Articolo 30

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta, o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

Articolo 31

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'Assemblea può decidere, con la stessa delibera, quale condizione per la validità del Referendum, che alla votazione partecipi la maggioranza degli iscritti nei due terzi delle Comunità degli Italiani, oppure la maggioranza degli iscritti per gruppi territoriali di Comunità.

XII. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 32

L'Unione Italiana ha un proprio Presidente.

Il Presidente dell'UI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea. Egli rappresenta l'Unione, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea e stabilite dal presente Statuto.

Il mandato del Presidente dell'Unione Italiana è quadriennale.

Articolo 33

Il Presidente dell'UI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell'Unione, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito da uno o più tra i Vicepresidenti dell'Assemblea.

I Vicepresidenti dell'Assemblea coadiuvano il Presidente dell'UI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto. Essi costituiscono la Presidenza dei lavori dell'Assemblea.

I Vicepresidenti dell'Assemblea sono tenuti precipuamente a contattare costantemente le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le altre organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana.

La Presidenza dei lavori dell'Assemblea opera consensualmente.

Articolo 34

Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'Assemblea vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

La funzione di Presidente dell'UI e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 9 consiglieri ed approvata con maggioranza assoluta. Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'Assemblea hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente dell'Unione e i Vicepresidenti dell'Assemblea dimessisi o a cui è stata votata la sfiducia sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 35

L'Assemblea, su proposta di nove consiglieri, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell'UI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea, o fra gli iscritti all'Unione, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. L'elezione del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

XIII. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 36

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Unione. Risponde del proprio operato all'Assemblea.

È eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Il Presidente della Giunta, eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta in qualità di mandatario, propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Giunta e il Vicepresidente della stessa.

Articolo 37

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente. I membri della Giunta sono, di regola, membri eletti dell'Assemblea. I membri della Giunta hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 38

I componenti la Giunta si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- ◆ Educazione ed istruzione;
- ◆ Informazione ed editoria;
- ◆ Teatro, arte e spettacolo;
- ◆ Cultura;
- ◆ Università e ricerca scientifica;
- ◆ Economia;
- ◆ Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti politici della CNI;
- ◆ Organizzazione, sviluppo e quadri;
- ◆ Finanze e bilancio;
- ◆ Attività sociali, religiose e sanitarie;
- ◆ Attività sportive;
- ◆ Coordinamento e rapporti con le CI.

L'attività della Giunta è collegiale.

Articolo 40

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale. Il Presidente e i componenti della Giunta possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 9 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta (36 voti).

Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti la Giunta. I membri della Giunta hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni alla Giunta e all'Assemblea.

XIV. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Articolo 42

Il Presidente della Giunta Esecutiva guida e rappresenta la Giunta. Rappresenta l'Unione congiuntamente al Presidente dell'UI, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 43

Il Presidente della Giunta convoca e presiede le sedute della Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Articolo 44

Il Presidente della Giunta viene eletto, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dall'Assemblea in base ai termini del Regolamento di procedura della stessa. Può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Giunta e all'Assemblea. La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Organismo esecutivo.

XV. IL COMITATO DEI GARANTI, D'APPELLO E DI CONTROLLO

Articolo 47

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente dell'Unione, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.